COMUNE DI LONGANO

(PROVINCIA DI ISERNIA)

ORDINANZA N. 12 DEL 01/05/2020 PROT. N. 3062/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19 AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA.

L'anno duemilaventi addì 1 del mese di maggio,

IL SINDACO

- CONSIDERATO il grave stato di rischio per la diffusione del virus COVID-2019 (nuovo Coronavirus) che interessa l'intero territorio nazionale;
- PRESO ATTO delle disposizioni impartite a livello nazionale e regionale per contrastare il contagio da coronavirus;
-

RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID 19;
VISTE le tutte le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise emesse al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus;
VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 in materia di misure per il contenimento del diffondersi del covid-19;
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero della Salute;
VISTO, in particolare, il D.P.C.M. 26 aprile 2020;
VISTE le precedenti ordinanze sindacali in materia di misure per il contenimento del contagio da covid-19 sul territorio comunale;

CONSIDERATI:

- l'evolversi della situazione epidemiologica;
- l'avvio della cosiddetta "fase 2" nella quale saranno allentate alcune misure particolarmente restrittive per iniziare il periodo di convivenza con il virus;

RITENUTO pertanto necessario adeguare alcune misure di contrasto e di contenimento al diffondersi del contagio vigenti sul territorio comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020 che entreranno in vigore dal 4 maggio p.v.;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, alla cui stregua in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica , le ordinanze contingibili ed urgenti sono

adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

DISPONE

1- E' riaperto il Cimitero Comunale, esclusivamente dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Nel rispetto degli orari sopra indicati, l'accesso del pubblico nel Cimitero e' consentito per un solo soggetto per defunto ed, in ogni caso l'ingresso è circoscritto ad un numero complessivo contemporaneo di soggetti tali da evitare assembramenti e da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno del Cimitero, i visitatori dovranno indossare mascherine o altri dispositivi idonei ad evitare il diffondersi del contagio. Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine) e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. I custodi del Cimitero hanno la facoltà di disciplinare gli ingressi al fine del rispetto delle suddette disposizioni.

2- E' riaperta la "Villa Comunale" in Piazza Veneziale, ma, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, non possono essere utilizzati i giochi per i bambini presenti all'interno dell'area. All'interno dell'area dovranno essere evitati gli assembramenti (gruppi di più di tre persone) e, in ogni caso, essere rigorosamente mantenuta la distanza interpersonale minima di almeno un metro. All'interno dell'area dovranno essere indossate, con esclusione dei bambini di età inferiore ad anni 6, idonee protezioni delle vie respiratorie, al fine di evitare il diffondersi del contagio.

3- E' autorizzata, nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, l'attività del commercio di tipo ambulante nel territorio comunale, esclusivamente per la vendita di generi alimentari e prodotti vegetali per l'agricoltura (piantine, semi, ecc.), solamente da parte di commercianti residenti ed aventi sede commerciale nella Regione Molise. Gli stessi

commercianti, durante lo svolgimento della propria attività, dovranno evitare assembramenti nei pressi del punto vendita, dovranno garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di almeno un metro, dovranno indossare mascherina e guanti e non dovranno consentire il contatto con gli alimenti da parte degli acquirenti, anche se dotati di guanti e dovranno invitare coloro che non indossino la mascherina a non avvicinarsi al punto vendita.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire da lunedì 4 maggio 2020 e resteranno vigenti fino al 17 maggio 2020.

Le disposizioni in materia, emanate con precedenti ordinanze sindacali, in vigore fino al 3 maggio 2020, sono da considerarsi automaticamente annullate.

Che chi non rispetterà la presente disposizione, incorrerà nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 .

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

La Polizia Municipale è incaricata del controllo del rispetto della presente ordinanza.

Il Sindaco

Avv. Cristian Domenico Sellecchia

COMUNE DI LONGANO
PROVINCIA DI ISERNIA